CITTA' DI ZAGAROLO

(Provincia di Roma)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 122

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol negli spazi ed aree pubbliche nel centro cittadino

I L S I N D A C O

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande mettendo in atto tutte le condizioni affinchè tali esercizi possano rappresentare punto di incontro per la cittadinanza e per gli avventori nel rispetto delle condizioni del vivere civile

Visto: che nel territorio comunale ed in particolare nel Centro Storico il fenomeno di persone che assumono sostanze alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico che si associa con episodi di inciviltà e degrado, appare sempre più evidente soprattutto nell'orario serale/notturno dei mesi primaverili/estivi;

· che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza che limita la libera circolazione delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale;

Preso atto:

· che i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

· che per tale situazione, in sede di riunioni tra le forze di polizia, sono stati predisposti interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

Ritenuto necessario, fermo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come stabilito dall'art. 689 c.p. e art. 691 c.p. in merito alla somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, ricordare agli esercenti la responsabilità diretta del gestore nei casi di cui sopra;

· a contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro nelle ore tardo pomeridiane e notturne, coincidenti con le fasce orarie di aggregazione e stazionamento, vietando la vendita (per asporto o consumo sul posto) e la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.) dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giornosuccessivo;

prevedendo, inoltre, che a discrezione di questa Amministrazione Comunale potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi, anche su richiesta degli interessati.

Ritenuto:
1. che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
2. che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
3. che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra la data di emanazione della presente ordinanza e il 31 ottobre 2012;
4. che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
Visti:
· Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
· gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
· l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
· la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
· il D.Lgs 114/98;
Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Roma con nota in data 19/06/2012 nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008.

O R D I N A

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche presenti nel territorio del Comune di Zagarolo è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 per asporto; è invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati.
3. Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in contenitori di vetro, dalle ore 20,00 alle ore 07,00; agli stessi è consentita, nella fascia oraria indicata, la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni (se autorizzati). A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.
4. I divieti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
6. Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il primo giorno successivo alla data di emanazione della presente ordinanza e il 31 ottobre 2012 .

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente eseguibile, pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale e che la stessa dovrà essere notificata o trasmessa:

- Al Prefetto della Provincia di Roma
- Alla Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri di Zagarolo

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

SANZIONI

Le violazioni ai precedenti commi 1, 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge da 25 euro a 500 euro con pagamento in misura ridotta di euro 300,00.

In caso di recidiva di violazioni di cui commi 1, 2 3 del dispositivo della presente ordinanza ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

INFORMA

Che è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato.

Il presente atto entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua emanazione e resterà vigente nel periodo indicato al punto 6 del dispositivo della presente ordinanza o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

· Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

· Ricorso al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

· Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

4 LUG 2012

COMUNE DI ZAGAROLO

Il Sindaco
Giovanni Panieccia